

## AC 3146

### Emendamento

#### Articolo 36

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **“ART. 36-bis**

*(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)*

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e, ove non realizzabili di abbattimento della specie cinghiale, purché in possesso di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa per lo svolgimento di dette attività, limitatamente ai propri fondi. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia faunistica provinciale e alla polizia comunale e locale o alla stazione dei Carabinieri territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
5. E' fatto obbligo procedere ad accertamenti sanitari ai fini dell'utilizzo delle carni prelevate, le Regioni ne disciplinano l'uso con specifica normativa.
3. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole “nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1” aggiungere le seguenti: “ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)”.
4. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario *ad acta* per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
10. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte degli Enti delegati ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2022, il 50 per cento dell'introito derivante dalla

tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle Regioni. Tali risorse potranno, inoltre, essere anche utilizzate, per programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi o di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale o per interventi di protezione civile, salvaguardia e gestione della fauna selvatica nelle aree protette regionali.

Il Ministro provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, definite sulla base dei dati dell'anno precedente e con conguaglio nell'anno seguente sulla base dei dati effettivi dell'anno di riferimento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

### ***Relazione illustrativa***

*Secondo l'ISPRA, in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio "areale", dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche a cominciare dalla attività agricola.*

*Nel giro di pochi decenni, l'"areale" si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove la specie cinghiale mancava da molti decenni e provocando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale, ma tutte caratterizzate da gravi effetti pregiudizievoli sull'agricoltura ma anche per la sicurezza dei cittadini.*

*Di conseguenza, appare indispensabile introdurre una serie articolata di misure maggiormente incisive in termini di semplificazione ed efficientamento degli interventi per il contenimento e il prelievo della specie cinghiale.*